

Allegato 1 alla delibera della Giunta Camerale n.100 del 12/12/2011
**STAZIONE SPERIMENTALE PER LE INDUSTRIE DELLE ESSENZE E
DEI DERIVATI DAGLI AGRUMI
AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA**

STATUTO

Art. 1 – Denominazione e sede

1. Presso la Camera di Commercio di Reggio Calabria è istituita ai sensi dell'art.2 comma 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come riformato dal D.Lsg. n.23/2010 e nel rispetto della disciplina di cui all'art. 65 e ss. del DPR 02/11/2005 n.254 e ss.mm.ii., l'Azienda speciale denominata "Stazione Sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati dagli agrumi" (di seguito: Stazione Sperimentale e quale acronimo SSEA) organismo operante secondo le norme del diritto privato, quale forma organizzativa ai sensi dell'art.1 comma 2 lett.c) del decreto 1 Aprile 2011 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, per il raggiungimento delle finalità di cui al seguente art.2, in piena coerenza con la Camera di Commercio, alla cui programmazione strategica si uniforma.
2. La sede legale della Stazione Sperimentale è presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Calabria in Via Tommaso Campanella n.12.
3. La sede operativa è localizzata nell'immobile di proprietà sito alla Via Generale Tommasini n.2 del Comune di Reggio Calabria.

Art. 2 – Missione

1. La Stazione Sperimentale, dotata di soggettività tributaria e di autonomia amministrativa, contabile e finanziaria nei limiti indicati negli articoli seguenti e ai sensi degli articoli 66 e seguenti del DPR n.254/2005 e ss.mm.ii. ha come finalità il miglioramento della competitività del tessuto economico nazionale attraverso la promozione e il sostegno dell'innovazione e dello sviluppo scientifico e tecnologico per il sistema delle imprese operanti nei settori delle essenze e dei prodotti derivabili e a base di agrumi.
2. In questo contesto, la Stazione Sperimentale:
 - a) svolge attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale;
 - b) svolge analisi, prove e controlli nell'ambito delle proprie competenze scientifiche e tecnologiche;
 - c) svolge attività di certificazione di prodotti e di processi produttivi, anche ai sensi della legge 4 maggio 1983 n.70;
 - d) svolge attività di formazione, informazione, documentazione, divulgazione, promozione della qualità e supporto alla formazione negli specifici settori, anche al fine di promuovere la crescita occupazionale qualificata;
 - e) partecipa alle attività di normazione tecnica nazionali e internazionali;
 - f) fornisce alle imprese altri servizi di supporto alla ricerca, sviluppo e innovazione e di consulenza alle pubbliche amministrazioni, anche in collaborazione con altre strutture di ricerca e formazione;
 - g) partecipa a progetti finanziati dalle Autorità competenti a livello regionale, nazionale, comunitario e internazionale coerenti con le proprie finalità;
 - h) svolge attività ad essa affidate dallo Stato, dalla Regione e da altri enti pubblici, nonché quelle derivanti da convenzioni dell'Unione Europea e internazionali;
 - i) svolge ogni altra attività utile al perseguimento delle proprie finalità.
3. Per il perseguimento dei propri fini, la Stazione Sperimentale ricerca ogni utile collaborazione con tutte le articolazioni del sistema camerale, incluse le altre Aziende speciali e con i livelli regionali e nazionale del sistema camerale stesso ma non solo e potrà partecipare a progetti nazionali, comunitari ed internazionali anche in partenariato, nonché proporsi come organismo attuatore o polo di riferimento o centro di gestione di forme di intervento, programmi e progetti dell'U.E. o di autorità nazionali, regionali e locali, agendo anche quale strumento operativo ed esecutivo di iniziative della Camera di Commercio.
4. Nel perseguimento dei propri fini, la Stazione Sperimentale assicura la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento dell'attività nel rispetto dei principi fondamentali attinenti il soddisfacimento dell'interesse pubblico. Essa opera con criteri di efficienza, efficacia e trasparenza

prestando particolare attenzione alla razionalizzazione ed economicità dell'azione secondo le linee programmatiche di indirizzo generale stabilite dal Consiglio Camerale.

5. La Stazione Sperimentale svolge attività di interesse pubblico e non persegue fini di lucro, garantisce l'equilibrio di bilancio.

6. La Stazione Sperimentale, in linea con le disposizioni di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale del 1° aprile 2011 di attuazione dell'art. 7, comma 20, del D.L.31/05/2010 n.78 convertito con L. 30/07/2010 n.122 (di seguito "DM 1° aprile 2011") opera anche al di fuori della circoscrizione territoriale di competenza della Camera di Commercio.

Art. 3 – Organi

1. Gli organi della Stazione Sperimentale sono:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio d'Amministrazione;
- c) il Collegio dei Revisori dei conti.

2. L'esercizio delle funzioni risponde al principio della distinzione dei compiti generali di programmazione ed indirizzo, che spettano al Consiglio di Amministrazione e al Presidente, e dei compiti di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, propri del Direttore e degli eventuali Dirigenti.

Art. 4 – Presidente

1. Al fine di favorire il massimo coordinamento con le politiche della Camera, Presidente della Stazione Sperimentale è di diritto il Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria o un suo delegato, scelto tra i Consiglieri camerale.

2. Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale della Stazione Sperimentale;
- b) convoca e presiede il Consiglio d'Amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno;
- c) adotta, sotto la sua responsabilità, nei casi di necessità e di urgenza, i provvedimenti del Consiglio d'Amministrazione di cui alle lettere e) e k) del comma 1 del successivo articolo 6, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio stesso nella prima seduta utile;
- d) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore.

3. Il Presidente o il suo delegato può nominare un Consigliere di amministrazione quale Vice Presidente che assume le funzioni vicarie in caso di sua assenza o impedimento.

4. Il Presidente che sia delegato dal Presidente della Camera di Commercio si raccorda, ogni volta che sia ritenuto opportuno, con quest'ultimo, partecipando altresì ai momenti di coordinamento istituzionali con il predetto Presidente della Camera e con gli organi collegiali della stessa.

5. Al Presidente può essere attribuito un emolumento, stabilito dal Consiglio camerale, in base alla vigente normativa.

Art. 5 – Composizione del Consiglio d'Amministrazione e suo funzionamento

1. Il Consiglio d'Amministrazione, nominato dalla Giunta camerale, è così composto:

- a) il Presidente;
- b) due membri, designati, così come indicato dal comma 3 dell'art.1 del D.M. 1° aprile 2011, dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese contribuenti dei settori di attività cui è principalmente rivolta l'azione della Stazione Sperimentale, Settore Industria Chimica e Settore Industria Alimentare, nel numero di uno per ciascuno dei settori.

La designazione dei membri di cui alla lettera b) deve, a pena di decadenza, essere comunicata, per iscritto, almeno tre giorni prima di quello fissato per la seduta di Giunta della Camera di Commercio in cui è prevista la nomina del Consiglio di Amministrazione.

La data di tale seduta sarà comunicata per iscritto dagli uffici camerale.

In mancanza di tempestiva designazione, la Giunta camerale provvederà liberamente alla nomina con le modalità e le maggioranze previste dalla legge.

Ciascuno dei suddetti due membri è anche Presidente del Comitato Operativo del settore di competenza, di cui all'art. 9.

2. Alle riunioni del Consiglio partecipano di diritto, senza diritto di voto, i Revisori dei Conti; possono partecipare senza diritto di voto il Presidente e il Segretario Generale della Camera di Commercio, qualora gli stessi non siano, rispettivamente, il Presidente e il Direttore della Stazione Sperimentale.

Possono essere ammessi, altresì, a partecipare alle riunioni del Consiglio il Presidente o altro componente del Comitato Tecnico Scientifico e/o esperti qualificati con funzioni consultive e personalità del mondo politico, economico ed universitario e del sistema camerale.

Le funzioni di segreteria sono assicurate dal Direttore della Stazione Sperimentale.

3. Le sedute del Consiglio non sono pubbliche.

4. Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica tre anni. L'assenza ingiustificata dei componenti, per più di tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, costituisce motivo per la sostituzione degli stessi. I nuovi Consiglieri nominati in sostituzione di quelli che, per qualsiasi motivo, cessassero dalla carica durante il triennio, decadono alla scadenza del mandato dell'intero Consiglio.

5. La carica di consigliere è gratuita. Ai componenti del Consiglio d'Amministrazione può essere attribuito, per la partecipazione alle riunioni, un gettone di presenza stabilito dal Consiglio camerale, in base alle disposizioni vigenti.

Ai componenti residenti fuori dalla provincia di Reggio Calabria è altresì riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio sostenute, sulla base di documentazione fiscalmente valida.

6. Nel caso di trasferte del Presidente o di altri consiglieri, previa autorizzazione del Presidente, richieste da motivate e documentate esigenze proprie di funzionamento e/o attività della Stazione Sperimentale, è riconosciuto il trattamento economico spettante alla dirigenza camerale.

Art. 6 – Attribuzioni del Consiglio d'Amministrazione

1. Il Consiglio d'Amministrazione:

- a) predispone i programmi annuale e pluriennale della Stazione Sperimentale e relativo budget in conformità agli indirizzi stabiliti dagli organi della Camera di Commercio di Reggio Calabria e sulla base del parere, nonché degli orientamenti dei Comitati Operativi di cui all'art.9; adotta i provvedimenti necessari per la loro realizzazione e fissa i parametri di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione aziendale;
- b) definisce e propone alla Giunta Camerale, acquisito il parere preventivo e vincolante dei Comitati Operativi di cui all'art. 9, i criteri di determinazione e la misura dei contributi obbligatori a carico delle imprese che esercitano le attività produttive nei settori di competenza e i commerci di importazione corrispondenti, annualmente deliberati con decreto dal Ministero per lo Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 4, comma 4, del DM 1° aprile 2011;
- c) delibera, acquisito il parere preventivo dei Comitati Operativi di cui all'art. 9 – di ciascuno per il settore di competenza - previa relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, il preventivo economico annuale e le sue variazioni, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 4 comma 6 del DM 1° aprile 2011, e delibera il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione del Consiglio camerale corredati, oltre che dagli allegati previsti dal DPR 254/2005 e ss.mm.ii., rispettivamente dalla relazione programmatica e budget e dalla relazione illustrativa della gestione dell'attività programmata svolta, entrambi quali allegati al bilancio preventivo annuale e al bilancio d'esercizio della Camera di Commercio;
- d) delibera in merito alle attività non individuate nel preventivo economico e/o nel programma annuale;
- e) assume le deliberazioni che vincolano il bilancio oltre l'anno, le quali dovranno essere approvate dalla Giunta camerale;
- f) delibera, con provvedimento da sottoporre all'approvazione della Giunta camerale, sulla dotazione organica e sui piani annuali di assunzione;
- g) delibera, su proposta del Direttore il regolamento di organizzazione e di gestione del personale inerente all'ordinamento degli uffici, ai criteri di assunzione, di carriera e di retribuzione del personale; delibera eventuali accordi integrativi nei limiti dello stanziamento di bilancio e tenuto conto dei vincoli previsti dalla contrattazione collettiva nazionale; delibera eventuali regolamenti su altre attività e funzioni;
- h) stabilisce i limiti di spesa entro i quali il Direttore dispone con proprio atto in materia di contratti di cui all'art. 71 del DPR 02.11.2005, n. 254 e ss.mm.ii.; al di sopra di tali limiti è competente lo stesso Consiglio di Amministrazione;
- i) affida incarichi di consulenza e stabilisce i relativi compensi; tale attività, nei limiti degli importi e dei criteri stabiliti dal Consiglio stesso, può essere delegata al Direttore;
- j) stabilisce, tenuto conto dei vincoli di bilancio e di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro, lo stanziamento complessivo per il trattamento accessorio del personale e

- attribuisce lo stesso su proposta del Direttore; assegna gli obiettivi ed il budget al Direttore; attribuisce il premio di risultato al Direttore;
- k) fissa il numero e nomina i componenti del Comitato scientifico di cui all'art. 8 su proposta del Presidente;
 - l) fissa il numero e nomina i componenti dei Comitati Operativi di cui all'art. 9 su proposta dei rispettivi Presidenti; approva il regolamento di funzionamento dei Comitati Operativi su proposta di entrambi i Presidenti;
 - m) nomina il Direttore su proposta del Presidente e ne stabilisce il rapporto e relativo compenso, ovvero trattamento giuridico ed economico qualora si tratti di rapporto di lavoro;
 - n) nomina, su proposta del Direttore, un dirigente della Stazione Sperimentale o, in assenza, altro funzionario, anche della Camera, per lo svolgimento delle funzioni vicarie, in assenza o impedimento del Direttore;
 - o) fissa i criteri generali per definire il tariffario dei servizi, previa consultazione dei Comitati Operativi.
2. Il Consiglio d'Amministrazione viene convocato dal Presidente, che ne determina l'ordine del giorno, ogni volta che questo lo ritenga opportuno o comunque almeno due volte l'anno per l'approvazione del preventivo economico annuale e del bilancio d'esercizio.
3. La convocazione è fatta mediante idoneo mezzo di comunicazione da inviarsi almeno quattro giorni prima della data della riunione. Il Consiglio può essere convocato in via d'urgenza ovvero l'ordine del giorno integrato con avviso spedito almeno due giorni prima della seduta mediante fax, telegramma o posta elettronica.
4. Per la validità delle riunioni, che possono svolgersi anche mediante videoconferenza, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le votazioni hanno luogo per alzata di mano, con appello nominale o a scrutinio segreto. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti la proposta si intende respinta. Non si contano tra i votanti coloro che, pur essendo presenti, hanno dichiarato di astenersi dalla votazione. I Consiglieri partecipano personalmente e non è ammessa la delega di voto.

Art. 7 – Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da 3 componenti effettivi e 2 supplenti e rimane in carica per un periodo di tre anni. Il Presidente del Collegio e un componente supplente sono nominati dal Ministero dello Sviluppo Economico, un componente effettivo è nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e un componente effettivo e uno supplente sono nominati dalla Regione Calabria.
2. I revisori esercitano il controllo sulla gestione della Stazione Sperimentale ed in particolare:
- a)effettuano, almeno ogni trimestre, controlli e riscontri sulla consistenza di cassa, sull'esistenza dei valori di titoli di proprietà, sui depositi ed i titoli a custodia;
 - b)verificano la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di legge, di statuto e regolamentari;
 - c)vigilano sulla regolarità delle scritture contabili;
 - d)esaminano il preventivo economico e il bilancio d'esercizio, esprimendosi sugli stessi con apposite relazioni ed uniformandosi, per le stesse, a quanto previsto dalla normativa vigente sulla gestione finanziaria e patrimoniale delle Camere di Commercio, in specie delle Aziende Speciali.
3. Ai componenti del Collegio dei Revisori è attribuito un compenso, stabilito dal Consiglio camerale, secondo le disposizioni vigenti.
- Ai componenti residenti fuori dalla provincia di Reggio Calabria è altresì riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio ed eventuali di soggiorno sostenute, sulla base di documentazione fiscalmente valida.
4. Ad essi fanno carico gli obblighi previsti dalle disposizioni di legge in materia.

Art. 8 – Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico, ove ritenuto utile e opportuno, è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.
2. Il Comitato scientifico è composto da non più di tre esperti dotati di alta competenza e professionalità nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e della formazione.

3. Il Comitato scientifico ha funzioni di studio, analisi, consulenza e proposta, concorrendo, in particolare, alla definizione dei piani di sviluppo.
4. Il Comitato scientifico rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.
5. Ai componenti del Comitato scientifico può essere attribuito un compenso, stabilito dal Consiglio camerale.

Art. 9 – Comitati Operativi

1. I Comitati Operativi sono due, uno per ognuno dei principali settori di competenza della Stazione Sperimentale e sono denominati: Comitato Operativo Stazione Sperimentale Settore Essenze, Comitato Operativo Stazione Sperimentale Settore Derivati Agrumari.
2. Ogni Comitato Operativo è costituito da un massimo di sette componenti compreso il Presidente.
3. I Presidenti dei Comitati Operativi sono i membri del Consiglio di Amministrazione nominati in rappresentanza del rispettivo settore di competenza. Gli altri membri sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente. Possono essere nominati componenti dei Comitati, esperti di amministrazioni e di altri soggetti pubblici che concorrono al perseguimento delle finalità della Stazione Sperimentale a in numero non superiore a tre.
4. I Comitati Operativi costituiscono una interfaccia tra le istanze del tessuto imprenditoriale di riferimento della Stazione Sperimentale e il Consiglio di Amministrazione.
5. I Comitati Operativi svolgono funzioni di indirizzo, propositive e consultive, nei confronti del Consiglio di Amministrazione in coerenza e conformità a quanto previsto dall'art. 2.

I Comitati Operativi, ciascuno in riferimento al rispettivo settore di competenza, esprimono un parere entro il termine previsto dalla richiesta del Presidente:

- in occasione della determinazione dei criteri e della misura dei contributi di cui all'art. 4, comma 4, del DM 1° aprile 2011;
- in occasione dell'approvazione del programma annuale e di quello pluriennale;
- in occasione dell'approvazione del preventivo economico e delle sue variazioni;
- in occasione dell'approvazione della relazione illustrativa della gestione dell'attività programmata svolta, di accompagnamento al bilancio di esercizio.

Il parere si intende comunque acquisito se il termine sopra indicato non viene rispettato.

I Comitati Operativi vengono consultati in occasione della fissazione dei criteri generali per definire il tariffario dei servizi.

La consultazione e l'acquisizione di proposte e indicazioni di cui sopra si intenderanno adempiuti se il termine indicato dal Presidente, che non potrà essere inferiore a sette giorni, non sarà rispettato.

Art. 10 – Struttura Organizzativa

1. La struttura della Stazione Sperimentale si articola in unità organizzative in base ai rispettivi ambiti di riferimento coerentemente al principio di autonomia gestionale e ai criteri di qualità, efficacia, efficienza e trasparenza della Camera di Commercio di Reggio Calabria perseguendo tutte le necessarie ed opportune economie.
2. La Stazione Sperimentale assicura il funzionamento delle unità organizzative sulla base dei principi fissati dal regolamento di organizzazione e di gestione del personale di cui all'art. 6 comma 1, lettera h).

Art. 11 – Direttore

1. Alla Stazione Sperimentale è preposto un Direttore, nominato dal Consiglio d'Amministrazione su proposta del Presidente.
2. Il Direttore della Stazione Sperimentale è il Segretario Generale della Camera di Commercio. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttore della Stazione Sperimentale un dirigente della Camera o persona esterna di comprovata professionalità, attraverso un rapporto di collaborazione ovvero contratto di lavoro a tempo determinato, mediante selezione ad evidenza pubblica. Da tale procedura è esonerato il dirigente proveniente da altra Azienda Speciale della Camera di Commercio di Reggio Calabria, o che abbia prestato servizio quale dirigente, o Segretario Generale della stessa Camera di Commercio.
3. Il Direttore è capo degli uffici ne garantisce il funzionamento e dirige il personale; assegna gli obiettivi e il budget ai dirigenti.
4. L'incarico non può eccedere la durata del mandato del Consiglio ed è rinnovabile nei limiti temporali dello stesso.

5. Il Direttore sovrintende alla gestione complessiva della Stazione Sperimentale in coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dal Consiglio; esplica le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni; esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate in conformità alle direttive impartite dal Consiglio e nei limiti fissati dal budget assegnato.

6. Il Direttore adotta i provvedimenti concernenti le assunzioni, lo stato giuridico, il trattamento economico, la carriera e la cessazione del rapporto di lavoro del personale a tempo indeterminato in base a quanto previsto dal regolamento di organizzazione e gestione del personale. Adotta i provvedimenti relativi al personale a tempo determinato, nei casi previsti dalle norme di legge e contrattuali vigenti.

7. Il Direttore diverso dal Segretario Generale si raccorda, ogni volta che sia ritenuto opportuno, con quest'ultimo, egli ispira la sua azione alle esigenze di complementarietà con le altre attività della Camera di Commercio di Reggio Calabria e sistema camerale regionale e nazionale.

Art. 12 – Personale

1. Il personale della Stazione Sperimentale assunto con contratto di diritto privato; il rapporto di lavoro è disciplinato dalle disposizioni del capo 1, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.

Gli eventuali accordi integrativi sono deliberati dal Consiglio d'Amministrazione, nei limiti degli stanziamenti del bilancio della Stazione Sperimentale e tenuto conto dei vincoli stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale.

2. La dotazione organica e le sue successive variazioni sono operanti dopo l'approvazione della Giunta camerale e così le proposte dei piani di assunzione.

3. I dirigenti della Stazione Sperimentale possono ricevere deleghe dal Direttore per specifiche funzioni e sono responsabili del risultato dell'attività svolta dalle unità organizzative alle quali sono preposti sulla base degli obiettivi agli stessi assegnati dal Direttore.

4. La Stazione Sperimentale, d'intesa con la Segreteria Generale della Camera, per particolari compiti connessi al proprio funzionamento, può avvalersi delle prestazioni del personale del ruolo camerale e/o della Azienda Speciale IN.FORM.A. In tal caso, al personale camerale e/o della Stazione Sperimentale possono essere erogati, a carico della Stazione Sperimentale compensi in relazione alle prestazioni rese al di fuori dei normali obblighi di servizio.

5. In presenza di particolari esigenze, è possibile impiegare, su espressa richiesta, presso la Camera e/o l'Azienda Speciale IN.FORM.A, anche a tempo parziale, unità di personale della Stazione Sperimentale.

Art. 13 – Bilancio e contratti

1. La predisposizione del preventivo economico, la gestione del bilancio di esercizio, nonché la gestione dei contratti, sono disciplinati dagli artt. 66 e successivi del DPR 02.11.2005, n. 254 e ss.mm.ii..

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 comma 6 del DM 1° aprile 2011, eventuali utili saranno destinati, per l'esercizio successivo ed impiegati sulla base del preventivo economico.

3. Il servizio di cassa è affidato all'Istituto cassiere della Camera di Commercio di Reggio Calabria.

Art. 14 – Entrate

1. Le entrate della Stazione Sperimentale sono costituite da:

- a) proventi derivanti dalla prestazione di servizi e dalla attività di ricerca;
- b) contributi di cui all'art. 4 del DM 1° aprile 2011 che, introitati dalla Camera di Commercio, saranno riversati alla Stazione Sperimentale secondo le modalità e le forme stabilite dal Consiglio Camerale;
- c) proventi derivanti da convenzioni e accordi con amministrazioni ed altri soggetti pubblici e privati;
- d) contributi di Enti pubblici e privati, nonché dell'Unione Europea;
- e) eventuali contributi stanziati dalla Camera di Commercio;
- f) rendite di patrimonio, lasciti e donazioni;
- g) altre eventuali entrate.

Art. 15 – Scioglimento del Consiglio

1. Qualora si determinasse l'impossibilità di un regolare funzionamento del Consiglio d'Amministrazione, esso potrà essere sciolto con provvedimento della Giunta della Camera di Commercio.

2. La Giunta camerale provvederà in seguito alla nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione.

Art. 16 – Scioglimento della Stazione Sperimentale

1. La Stazione Sperimentale può essere soppressa in qualsiasi tempo, con motivata deliberazione della Giunta camerale, che nomina un liquidatore.
2. La Camera di commercio subentra nei rapporti attivi e passivi della Stazione Sperimentale, fatta eccezione di quelli relativi al personale aziendale, e nella titolarità del patrimonio che dovesse residuare dopo esaurita la liquidazione.

Art. 17 – Modifiche dello Statuto

1. Il presente Statuto può essere modificato dalla Camera di Commercio, anche su proposta del Consiglio d'Amministrazione della Stazione Sperimentale con deliberazione della Giunta camerale.

Art. 18 – Disposizioni finali e transitorie

1. In sede di prima applicazione il Direttore della Stazione Sperimentale è confermato nella persona del Vice Segretario Generale della Camera di Commercio in carica e, nelle more della costituzione dei Comitati Operativi, il Consiglio di Amministrazione definisce e propone, nella prima riunione, i criteri di determinazione e la misura dei contributi obbligatori di cui all'art. 6 comma 1 lettera b), senza necessità di parere alcuno.
2. Il Presidente, nelle more di costituzione del Consiglio di Amministrazione, al fine di assicurare continuità all'azione della Stazione Sperimentale, si avvarrà del potere riconosciutogli dall'art.4 comma 2 lett.c) del presente statuto con esonero dall'obbligo della ratifica.
3. Il Consiglio di Amministrazione della Stazione Sperimentale approva, entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, i regolamenti in esso previsti.